

previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, oppure abbia riportato con sentenza definitiva una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a due anni;

b) sia stata condannata per infrazioni gravi e ripetute alle normative che disciplinano le condizioni di retribuzione di lavoro della professione ovvero l'attività di trasporto su strada ed in particolare le norme concernenti il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli, nonché per infrazioni gravi e ripetute all'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2. 05. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il requisito dell'onorabilità cessa di sussistere anche nei confronti dei soggetti preposti all'attività di trasporto su strada di cose per conto terzi, allorché gli addetti dell'impresa sottoposti alla loro direzione abbiano subito sanzioni gravi e ripetute per infrazioni di cui al comma 1, lettera b), ovvero per infrazioni al disposto di cui all'articolo 46 della citata legge n. 298 del 1974. In tale caso il soggetto viene escluso dall'elenco di cui all'articolo 6, comma 6, del presente decreto, al quale potrà essere reinscritto trascorsi i due anni previsti al comma 3 ».

2. 06. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis — 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Il soggetto cui viene rilasciato l'attestato di capacità personale é inserito in un

elenco provinciale che unitamente agli altri elenchi provinciali costituisce l'elenco nazionale degli abilitati alla direzione dell'attività di autotrasporto su strada per conto di terzi. Con regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di compilazione e di tenuta degli elenchi.

2. 07. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis — 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Nei confronti dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 e dal presente articolo è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. 08. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis — 1. Dopo l'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunto il seguente:

ART. 8-bis. — 1. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte contemporaneamente all'Albo dei gestori di rifiuti ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 per i rifiuti destinati allo smaltimento e del comma 16 dello stesso articolo per i rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui all'articolo 33 ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, sono esentate dal versamento dei diritti annuali d'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 21 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1998, relativamente al-

l'iscrizione di cui al sopracitato comma 16, rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto ministeriale n. 406 del 1998.

2. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1995 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1996 per il versamento dei diritti di iscrizione all'Albo gestori di rifiuti per il solo anno 1999 è prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo che hanno già provveduto al versamento dei diritti annuali senza avvalersi del godimento dell'esenzione di cui al predetto comma 1, potranno recuperare la differenza già versata portandola in detrazione all'atto del pagamento dei diritti dovuti per l'anno 2000 al netto degli interessi e della rivalutazione.

4. Ai fini dell'iscrizione alle categorie e classi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 406 del 1998 il calcolo dei quantitativi annui va computato convenzionalmente su 300 giorni lavorativi.

2. 09. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis – 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali almeno ogni due anni sono effettuati i necessari controlli nei confronti delle imprese iscritte, ivi comprese le imprese esentate, ai sensi del presente decreto dal primo accertamento dei requisiti dell'onorabilità, della capacità professionale e di quella finanziaria, al fine di verificare la permanenza in capo alle stesse o ai soggetti cui è affidata la direzione dell'attività di trasporto dei requisiti richiamati all'articolo 3, comma 1.

2. 010. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis – 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

4. I fatti da porre a base della cancellazione o sospensione o radiazione dall'albo sono notificati dal Comitato provinciale dell'Albo all'iscritto cui è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Ogni iscritto ha diritto di essere personalmente sentito quando ne faccia espressa richiesta entro il termine predetto.

5. I provvedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione dall'Albo assunti dal comitato provinciale competente sono notificati all'iscritto e comunicati al Comitato centrale dell'Albo. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2. 011. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 21 della legge n. 298 del 1974, per violazioni accertate degli articoli 6, 7, 10, 62, 142, 167, commi 1, 2 e 3, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 295, e successive modificazioni, nonché degli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, sono comminate solo a carico di coloro che dirigono l'attività di trasporto dell'impresa, qualora l'impresa, in cui il preposto opera, dimostri di aver adottato tutte le misure idonee intese ad evitare le infrazioni commesse. Le sanzioni disciplinari esplicano i propri effetti a valere sull'iscrizione del soggetto sanzionato nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 6 ».

2. 012. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) professione di autotrasportatore di cose su strada per conto di terzi l'attività economica per la quale una persona fisica o giuridica esegue, a fronte di un corrispettivo, mediante autoveicoli, il trasporto stradale di cose per conto di terzi ».

2. 014. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari di cui all'articolo 40 della legge n. 298 del 1974 finalizzato alla razionalizzazione della capacità di autotrasporto complessiva per cui sono concessi i contributi a favore di imprenditori che rinunciano volontariamente all'attività di autotrasporto detti finanziamenti sono da considerarsi al netto di ogni tassazione sui redditi anche in forma separata.

2. 01. Ciapusci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggior grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati

che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

*** 2. 013.** Raffaldini, Giardiello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggior grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

*** 2. 020.** Mammola, Savarese, Bocchino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale nonché delle condizioni ambientali, è vietato l'ingresso dei veicoli utilizzati per l'attività di autotrasporto, provenienti da Paesi extracomunitari, dal cui libretto di circolazione risulta la mancanza o l'ineadeguatezza delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di emissioni inquinanti e in materia di sicurezza del veicolo stesso. I controlli sui citati veicoli vengono effettuati ai posti di frontiera.

2. 02. Bosco, Chincarini, Caparini.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Gestione da parte della protezione civile della missione Arcobaleno)

FRAU. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere:

quali direttive siano state date dal Governo per garantire il funzionamento corretto della missione « Arcobaleno », sia dal punto di vista amministrativo che della sicurezza della destinazione dei beni, quali controlli fossero stati predisposti (a parte l'inutile presidio delle forze di polizia), per conoscere cosa stava accadendo a Valona (e pare anche altrove), cosa segnalassero i servizi già presenti sul territorio e quali fossero le relazioni che il Sottosegretario Barberi aveva a disposizione sull'andamento dell'attività: quelle degli attuali dirigenti incriminati o anche altre informazioni, essenziali in una congiuntura certamente complessa, da parte di carabinieri, polizia, finanza, tutte forze coinvolte nella operazione « Arcobaleno » e certamente attente ai ben noti fenomeni di mafia e criminalità presenti sul territorio e conoscibili anche sulla base della diffusa *vox populi*. (3-04959)

(25 gennaio 2000)

(Sezione 2 – Nomina del professor Barberi a responsabile dell'Agenzia per la protezione civile)

TASSONE, VOLONTÈ e GRILLO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere – premesso che:

è stata ripetutamente richiamata l'attenzione dell'esecutivo sulla gestione della

missione Arcobaleno che, alla luce dei clamorosi sviluppi della inchiesta giudiziaria che ha visto l'arresto per peculato di dirigenti responsabili dell'operazione umanitaria, assume aspetti sempre più inquietanti, in ragione di false fatturazioni, appalti e lavori inesistenti, ripetuti saccheggi, ruberie e tollerate complicità con i boss mafiosi albanesi;

il professor Barberi definì le preoccupazioni espresse in Parlamento « una invenzione dei giornalisti » ed esponenti del Governo definirono la missione come « fiore all'occhiello »;

il Governo, il 19 novembre 1999, ha nominato il sottosegretario Barberi direttore dell'Agenzia per la protezione civile dopo che erano emerse responsabilità politiche del titolare della gestione della missione Arcobaleno –:

se non ritenga assolutamente necessario, anche per rispetto delle istituzioni e per ripristinare un corretto rapporto di responsabilità tra Parlamento e Governo, valutare la posizione del professor Barberi anche come responsabile dell'Agenzia.

(3-04960)

(25 gennaio 2000)

(Sezione 3 – Accertamento delle responsabilità nello svolgimento della missione Arcobaleno)

POZZA TASCA. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere – premesso che:

giovedì 20 gennaio il Gip del Tribunale di Bari, Daniela Rinaldi, su richiesta del Sostituto Procuratore Michele Emi-

liano, ha ordinato l'arresto di Massimo Simonelli, (capo della Missione Arcobaleno in Albania), Luciano Tenaglia (responsabile del « Campo delle regioni »), Alessandro Mobergo (ex vice-presidente del Campo di Valona) e Silvia Lucatelli (dipendente della Protezione civile), con l'accusa di peculato aggravato e continuato, occultamento di atto pubblico, favoreggiamento personale e falso materiale in atto pubblico nella gestione della Missione Arcobaleno;

a seguito di tale vicenda rischia di uscire infangata l'azione di tanti volontari che in Albania ed in Kosovo si sono prodigati, dando prova di uno straordinario spirito di solidarietà e sacrificio, e si gettano pesanti ombre sul complesso della Missione Arcobaleno, che nei giorni della guerra in Kosovo tanto onore ha reso al nostro Paese ed alla generosità dei cittadini italiani con unanime riconoscimento a livello nazionale ed internazionale;

le associazioni di volontariato e le organizzazioni non governative (ONG) avevano avanzato alcune critiche sin dall'inizio alla Missione Arcobaleno, per il loro mancato coinvolgimento e per la scarsa attenzione al lavoro da loro svolto in quei territori, fin da prima dell'esplosione della guerra;

la stessa interrogante aveva già segnalato, nella seduta del 16 settembre del 1999, l'inopportunità della collocazione di un campo sul territorio di Valona che, pur rispondendo alla doppia necessità di accogliere i profughi, ma anche di evitare che gli stessi diventassero le vittime degli « scafisti », non presentava i requisiti di sicurezza che invece una simile operazione avrebbe dovuto garantire —:

se il Ministro non ritenga opportuno fare chiarezza sugli sviluppi della Missione Arcobaleno e accertarne le responsabilità a tutti i livelli, al fine di restituire la dignità che merita alla prima missione umanitaria voluta da un Governo della Repubblica e maggiore fiducia nell'azione di governo a due milioni di « azionisti italiani della solidarietà » — come li ha definiti Staffan De

Mistura — che alla formazione di quell'Arcobaleno avevano cooperato. (3-04962)

(25 gennaio 2000)

(Sezione 4 — Controllo dell'operato delle missioni umanitarie e di protezione civile a partire dal 1996)

APOLLONI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'inchiesta sulla missione « Arcobaleno », al di là delle eventuali responsabilità civili e penali che potrà individuare, mette comunque in evidenza l'assoluta necessità da parte del Governo di far chiarezza su una vicenda delicata sia dal punto di vista umanitario che politico;

i pubblici ministeri sono stati addirittura chiamati ad indagare su tutte le missioni dal 1996 fino ad oggi, ragion per cui si avverte la necessità di dimostrare la più completa trasparenza da parte del dipartimento di protezione civile del ministero dell'interno, che è innanzitutto d'ordine morale nei confronti del popolo italiano, di quei cittadini che hanno contribuito di tasca propria ad inviare soccorsi umanitari, delle varie unità di protezione civile sparse in tutta Italia e delle altrettante associazioni di volontariato sensibili al dramma albanese —:

se, anche alla luce delle irrisolte conseguenze provocate dal drammatico terremoto di Umbria e Marche, intenda predisporre un piano di controllo dal 1996 fino ad oggi su ogni missione di intervento umanitario e di protezione civile.

(3-04965)

(25 gennaio 2000)

(Sezione 5 — Gestione degli aiuti della protezione civile in Albania e Montenegro e di quelli per il terremoto di Umbria e Marche)

SELVA, ARMAROLI, ANTONIO PEPE e AMORUSO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'operazione Arcobaleno è stata presentata dal Governo come un fiore all'oc-

chiello dell'assistenza ai profughi del Kosovo in Albania —:

per quali ragioni il sottosegretario Barberi non sia stato sollevato dalle funzioni di sottosegretario alla Protezione civile;

se non debba essere rivisto l'intero piano di aiuti all'Albania e al Montenegro;

quali notizie abbia il Governo e quali provvedimenti cautelativi intenda prendere circa le notizie riguardanti il comportamento della Protezione civile per gli aiuti e la ricostruzione dopo il terremoto nell'Umbria e nelle Marche. (3-04966)

(25 gennaio 2000)

(Sezione 6 – Decisione della multinazionale Goodyear di chiudere lo stabilimento di Latina)

NESI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

come valuti l'atteggiamento della multinazionale Goodyear che ha improvvisamente annunciato la sua irrevocabile decisione di chiudere lo stabilimento di Latina, il che ha comportato la perdita del posto di lavoro per alcune centinaia di persone, e quali provvedimenti intenda prendere o sottoporre al Parlamento per fare in modo che comportamenti analoghi, che sono già adottati da altre multinazionali nei confronti del nostro Paese (tra i quali quello della Philips nel suo stabilimento in Lombardia e quello della Unilever per lo stabilimento Bertolli in Toscana), non siano più permessi, in modo che l'Italia non venga considerata una pura espressione geografica. (3-04963)

(25 gennaio 2000)

(Sezione 7 – Riconoscimento alla Puglia dello status di regione di frontiera)

SINISI. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la Puglia è porta d'Europa;

le iniziative assunte dal Governo di aprire un tavolo Governo-regione Puglia,

con il finanziamento di progetti, sono rimaste del tutto assorbite nella polemica sul riconoscimento dello *status* di regione di frontiera;

questa espressione, felice dal punto di vista linguistico, evoca pionierismo senza scrupoli e muri da erigere, in piena contraddizione con il ruolo che la regione può e deve svolgere come prima regione d'Europa aperta verso l'est, terra accogliente e ricca di risorse —:

se non ritenga il Governo che si debba passare ad una fase in cui questo ruolo venga riconosciuto in modo più strutturato e concreto con la localizzazione di istituzioni comunitarie, con la realizzazione di una piattaforma logistica dei trasporti delle persone e delle merci ed un sistema di servizi a sostegno delle imprese che intendono operare all'est, con un progetto culturale di integrazione tra i Paesi del bacino adriatico ed una cooperazione per la sicurezza e lo sviluppo armonico dell'intera area e quali impegni intenda assumere in questa direzione. (3-04964)

(25 gennaio 2000)

(Sezione 8 – Riequilibrio della spesa dello Stato a favore della Campania e delle regioni meridionali)

SINISCALCHI, CENNAMO, PETRELLA, GIARDIELLO e GUERRA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

come ampiamente illustrato dai mezzi di informazione, la ragioneria generale dello Stato ha depositato la relazione annuale sulla spesa dello Stato concernente, in particolare, la spesa per abitante nelle varie regioni;

detta relazione illustra una spesa che per ogni cittadino delle regioni Friuli, La-

zio, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta è stata di 9 milioni l'anno, mentre lo Stato, per il Mezzogiorno (con eccezione di Sicilia e Basilicata), spende meno di cinque milioni per cittadino;

dallo studio della ragioneria dello Stato emergono fortissimi divari di spesa tra nord e sud del Paese (la Lombardia ha ricevuto 66.745 miliardi a fronte dei 23.946 spesi in Campania);

il divario in materia di spesa riguarda in modo marcato anche settori delicati come scuola, università, sanità, giustizia;

peraltro, il modesto incremento di spesa per la regione Campania in materia di protezione civile (976 miliardi nel 1997) riguarda epoca precedente alla tragedia dell'alluvione di Sarno ed in altre zone della regione Campania che, come è noto, registra un altissimo numero di comuni a rischio ambientale;

appare, peraltro, dalla relazione della ragioneria dello Stato, una non sempre motivata compressione della spesa *pro capite* che può apparire una sorta di distorsione delle finalità della spesa stessa —:

quali siano le previsioni reali ed effettive che il Governo può formulare per operare una correzione del divario di spesa che sembra essere squilibrato a danno della Campania e di altre regioni meridionali. (3-04961)

(25 gennaio 2000)

(Sezione 9 – Interventi per la bonifica delle zone colpite da bombe contenenti uranio nel corso delle azioni militari nei confronti della Jugoslavia)

CALZAVARA. – Ai Ministri della sanità e della difesa. – Per sapere – premesso che:

l'uranio U-238 cosiddetto « impoverito » è altamente tossico, radioattivo e can-

cerogeno, provoca la leucemia ed è mutageno, incide cioè sui DNA umano, animale e vegetale;

è inoltre pirofora, cioè tende all'autocombustione anche con temperatura ambientale;

questi pericoli sono stati studiati e certificati da almeno 35 ricerche scientifiche purtroppo non divulgate, anzi isolate e tenute disaggregate dalla regia mondialista delle *lobbies* a favore dell'uso del nucleare;

l'origine di questo uso forsennato se non criminale è sancito dal famigerato accordo di 40 anni fa, che ha sottoposto l'organizzazione mondiale della sanità e quindi la salute pubblica mondiale agli interessi della Aiea (Associazione internazionale per l'energia atomica), dichiaratamente formata per propagandare l'uso « amichevole » dell'uranio « impoverito »;

questa scelta ha permesso alle industrie dell'uranio di liberarsi delle scorie nucleari U-238 ed addirittura di guadagnare enormi profitti, seminando morte ed inquinamento ambientale generazionale in Iraq, Bosnia, Kosovo, Serbia, tramite i bombardamenti americani e della Nato —:

cosa abbia fatto il Governo in tema di informazione e prevenzione sull'argomento, quali provvedimenti intenda adottare per avere la documentazione esatta dei rilasci di bombe in adriatico, nelle regioni padane e quindi nella Repubblica federale jugoslava, al fine di procedere al monitoraggio e al risanamento ambientale nelle aree contaminate e come intenda contribuire alla difesa della salute delle popolazioni irradiate dall'uranio « impoverito », oltre che dei nostri soldati e volontari impegnati nelle varie operazioni *peace keeping*. (3-04967)

(25 gennaio 2000)

DISEGNO DI LEGGE: S. 4197 — DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA (APPROVATO DAL SENATO) (6483) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BOATO; GIOVANARDI; ROSSETTO; COMINO ED ALTRI; VOLONTÈ ED ALTRI; PAISSAN; FOLLINI; PECORARO SCANIO; BERTINOTTI ED ALTRI; CALDERISI ED ALTRI (2323-3485-3659-5562-5662-6244-6353-6354-6393-6533)

(A.C. 6483 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché per ogni *referendum*.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

Sopprimerlo.

***1. 295.** Romani.

Sopprimerlo.

***1. 100.** Garra.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — *(Ambito di applicazione).* —

1. Al fine di garantire, nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi di informazione, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delle formazioni politiche che hanno presentato candidature comuni nei collegi uninominali, dei partiti e dei movimenti politici presenti con un proprio contrassegno, dei candidati.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i referendum previsti dalla Costituzione.

3. Agli effetti della presente legge si intendono per mezzi di comunicazione di massa i quotidiani, i periodici, le reti del servizio pubblico radiotelevisivo, le emittenti che esercitano, in qualunque ambito,

attività di radiodiffusione, sonora o televisiva, via etere, via cavo o via satellite.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Armaroli

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — (*Ambito di applicazione*). — 1. La presente legge disciplina l'uso dei messaggi pubblicitari per la comunicazione politica al fine di garantire a tutti i soggetti politici eque possibilità di accesso ai mezzi di informazione radiotelevisiva.

2. La presente legge non si applica alla pubblicità elettorale trasmessa da emittenti radiotelevisive locali o attraverso reti telematiche.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Follini.

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

ART. 1. — (*Ambito di applicazione*). — 1. Al fine di garantire, nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi di informazione, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delle formazioni politiche che hanno presentato candidature comuni nei collegi uninominali, dei partiti e dei movimenti politici presenti con un proprio contrassegno, dei candidati.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco

e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

3. Agli effetti della presente legge si intendono per mezzi di comunicazione di massa i quotidiani, i periodici, le reti del servizio pubblico radiotelevisivo, le emittenti che esercitano, in qualunque ambito, attività di radiodiffusione, sonora o televisiva, via etere, via cavo o via satellite.

ART. 2. — (*Propaganda elettorale*). — 1. Per propaganda elettorale si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche soggettive e oggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici delle formazioni politiche, dei partiti e dei movimenti politici, dei singoli candidati.

2. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni la propaganda elettorale è effettuata, in forma gratuita e con parità di accesso e di condizioni, sulla stampa, nelle reti radiotelevisive pubbliche e nelle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale e locale. Costituiscono forme di propaganda le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze, i discorsi, le presentazioni dei candidati e dei programmi delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici, i contraddittori, i « fili diretti » e relativi annunci.

3. Per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per il 75 per cento del tempo disponibile, tra le formazioni politiche che hanno presentato, con uno o più contrassegni comuni, candidature in almeno quattro quinti dei collegi uninominali relativamente ad almeno la metà delle circoscrizioni elettorali, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica; tali tempi sono suddivisi tra le diverse formazioni politiche secondo un criterio proporzionale in relazione al numero delle candidature presentate; la ripartizione dei tempi all'interno delle formazioni politiche è stabilita mediante accordi interni;

b) per il 25 per cento la ripartizione viene effettuata tra tutti i partiti e movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno la metà delle circoscrizioni elettorali; tali tempi sono distribuiti secondo un criterio proporzionale al numero delle circoscrizioni in cui sono state presentate le liste stesse.

4. Per le campagne elettorali diverse da quelle di cui al comma 3, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo si applica il criterio di cui al comma 3, lettera b);

b) per quanto riguarda le elezioni regionali e il primo turno delle elezioni comunali e provinciali, il 75 per cento del tempo disponibile è distribuito tra le formazioni politiche che hanno presentato candidati alla carica di presidente della regione, di sindaco, di presidente della provincia; il 25 per cento del tempo disponibile è distribuito tra tutti i partiti e i movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno;

c) per quanto riguarda il secondo turno delle elezioni comunali e provinciali e i *referendum*, il tempo disponibile è ripartito a metà tra i sostenitori delle due candidature contrapposte e tra i sostenitori delle opposte indicazioni di voto; fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

5. La presentazione dei programmi e dei *leaders* delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici è consentita gratuitamente sulle reti radiotelevisive pubbliche e, anche a pagamento, sulle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, in forma breve, nonché sulla stampa; tali spazi sono offerti riconoscendo a tutti i richiedenti parità di trattamento e le migliori condizioni praticate ad alcuno di essi. Si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7.

6. Nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della applicazione delle condizioni di miglior favore a tutti i richiedenti e nell'ambito dei tetti di spesa di cui agli articoli 7 e 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il periodo di cui al comma 2 del presente articolo, è consentita la propaganda elettorale, anche a pagamento, nelle emittenti locali e sulla stampa dei candidati e delle formazioni, partiti e movimenti politici.

7. Nelle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, gli spazi di propaganda a pagamento e di pubblicità non possono mai essere superiori alla metà degli spazi di propaganda gratuita.

8. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste, la loro disponibilità a concedere spazi di propaganda gratuita e a pagamento. Le modalità della comunicazione e i criteri dell'offerta sono determinati ai sensi dell'articolo 4.

9. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della testata edita e della programmazione, precisando altresì se si tratta di propaganda gratuita o a pagamento.

(*Pubblicità elettorale*). — 1. Per pubblicità elettorale si intendono i messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa o *spot* radiotelevisivi di durata non superiore a quarantacinque secondi contenenti inviti al voto, *slogan*, esortazioni, consigli o suggerimenti atti a determinare l'orientamento degli elettori a favore delle formazioni o dei partiti e movimenti politici presenti alle elezioni o a favore di singoli candidati.

2. Sono vietate la pubblicità e la propaganda atte a diffondere, attraverso prospettazioni non veritiere, false informazioni sui competitori. Non sono ammesse forme di pubblicità elettorale clandestina o subliminale, né sponsorizzazioni di programmi da parte di formazioni, partiti o

movimenti politici o di singoli candidati. La pubblicità e la propaganda elettorali non devono:

- a) vilipendere la dignità umana;
- b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
- c) offendere convinzioni religiose o politiche;
- d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
- e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

3. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno precedente lo svolgimento delle elezioni la pubblicità elettorale è disciplinata secondo le modalità previste dalla presente legge; ad essa non si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità commerciale.

4. Il totale giornaliero delle ore di trasmissione di pubblicità elettorale non può superare il 3 per cento della programmazione giornaliera complessiva delle emittenti radiotelesive nazionali e locali. L'affollamento pubblicitario elettorale, nelle emittenti nazionali e locali, non può comunque oltrepassare il 6 per cento orario. Per la stampa nazionale e locale i limiti di affollamento si intendono fissati nel senso che la pubblicità elettorale non può superare il 10 per cento dello spazio complessivo. La trasmissione e la pubblicazione di messaggi pubblicitari elettorali non rientrano nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legislazione vigente.

5. Sulle reti radiotelesive pubbliche gli spazi di pubblicità, nei limiti di cui al comma 4, sono offerti gratuitamente; la distribuzione di tali spazi è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

6. Gli spazi di pubblicità elettorale sulla stampa e nelle emittenti private nazionali e locali sono offerti a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e garantendo a tutti i richiedenti le condizioni economiche di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

7. Nelle emittenti radiotelesive del servizio pubblico e in quelle private nazionali è consentita soltanto la pubblicità elettorale che contenga l'esposizione di elementi attinenti alla denominazione, al contrassegno, al programma e ai leader delle formazioni e dei partiti politici che abbiano presentato proprie candidature e liste; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma 4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

8. Nelle emittenti locali e sulla stampa è consentita, sempre a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e praticando a tutti i richiedenti le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi, secondo le modalità di cui all'articolo 4, anche la pubblicità elettorale per i candidati che si presentano nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni elettorali; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma 4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

9. Gli spazi di pubblicità di cui ai commi 7 e 8 possono essere offerti solo dalle emittenti che hanno offerto spazi di propaganda gratuiti, ai sensi dell'articolo 2.

10. Le emittenti radiotelesive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, con le modalità di cui all'articolo 4, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, la loro disponibilità ad offrire spazi di pubblicità, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

11. Le inserzioni e gli *spot* di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta « pubblicità elettorale ».

ART. 4. — (*Criteri per l'offerta e la diffusione della propaganda e della pubblicità*).

— 1. Le emittenti radiotelesive private nazionali e locali e la stampa, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, disciplinano e portano a

conoscenza del pubblico sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radio-televisiva i criteri di offerta di spazi di propaganda e pubblicità, di raccolta delle richieste, con cadenza non superiore alla settimana, anche tramite le concessionarie di pubblicità, di trasmissione e di pubblicazione della pubblicità e della propaganda, con particolare riferimento alla applicazione a tutti i richiedenti delle condizioni di miglior favore attribuite ad alcuno di essi, alle fasce orarie degli *spot*, alla collocazione della propaganda e dei messaggi pubblicitari.

ART. 5. — (*Regole generali attinenti alla disciplina dell'informazione elettorale. Diritto di rettifica*). — 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità garante », vigila sul rispetto dell'imparzialità, della completezza e della correttezza dell'informazione elettorale e della parità di trattamento dei candidati e delle formazioni politiche da parte dei mezzi di comunicazione di massa durante la campagna elettorale; può indirizzare raccomandazioni alle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali e alla stampa quotidiana e periodica al fine di richiamare al rispetto dei principi della presente legge.

2. Per informazione elettorale si intende ogni servizio giornalistico, o di informazione, attinente alla campagna elettorale ed alle formazioni politiche, ai partiti o movimenti politici, nonché ai singoli candidati, diffuso attraverso telegiornali, giornali radio, servizi informativi di rete o di testata, stampa quotidiana e periodica.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto i mezzi di comunicazione di massa devono osservare, nel complesso dei servizi e dei programmi di informazione elettorale, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, in particolare distinguendo le informazioni dalle opinioni dei commentatori.

4. Le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici, organizzate con la presenza di candidati o di esponenti di formazioni, partiti e movi-

menti politici, ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di imparzialità, completezza e correttezza dell'informazione. Tali trasmissioni sono ammesse negli ultimi cinque giorni dalla campagna elettorale soltanto a condizione che ad esse siano invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti delle formazioni politiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

5. È vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto.

6. Nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorali e di quelli di cui al comma 4, la presenza di esponenti politici è vietata. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa di esponenti politici nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

7. Le formazioni politiche, i partiti e movimenti politici, i candidati, qualora si ritengano lesi da informazioni contrarie a verità, hanno diritto di chiedere alle testate giornalistiche, alle reti radiotelevisive pubbliche o alle emittenti radiotelevisive private che sia trasmessa apposita rettifica, purché quest'ultima non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali. La rettifica è effettuata entro ventiquattro ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria o collocazione e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione o della pubblicazione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, qualora l'editore o l'emittente non dia corso alla richiesta di rettifica, il soggetto interessato sottopone entro tre giorni la questione all'Autorità garante, che si pronuncia nel termine di due giorni. Se l'Autorità garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità

garante stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima. In relazione ai periodici i termini si intendono riferiti alla prima edizione successiva al decorso dei termini stessi.

ART. 6. — (*Divieto di propaganda istituzionale*). — 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda o di trasmettere messaggi pubblicitari, comunque in grado di influenzare il comportamento degli elettori. Tale divieto è relativo anche alle attività inerenti alle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per le comunicazioni, da effettuarsi in forma impersonale, strettamente indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 7. — (*Disciplina dei sondaggi*). — 1. A decorrere dal decimo giorno precedente la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a decorrere dalla prima applicazione della presente legge, i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende nei casi di pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

5. Per i sondaggi diffusi nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, l'Autorità garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.

ART. 8. — (*Procedimento per l'accertamento delle violazioni*). — 1. I candidati, le formazioni, i partiti ed i movimenti politici direttamente interessati possono denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta violazione delle disposizioni della presente legge. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telefax*, alla rete del servizio pubblico radiotelevisivo, all'emittente privata o all'editore, ed inoltre all'Autorità garante. L'Autorità garante istruisce la denuncia, previa eventuale acquisizione del materiale necessario, e, contestati i fatti anche a mezzo *telefax*, sentiti gli interessati ed acquisite le loro controdeduzioni, provvede su di essa.

2. Il procedimento di cui al comma 1 è avviato anche d'ufficio.

ART. 9.— (*Sanzioni*). — 1. In caso di violazioni della presente legge, nonché di gravi e reiterate violazioni dei criteri di offerta di cui all'articolo 4, l'Autorità garante irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti delle emittenti nazionali private, delle reti radiotelevisive del servizio pubblico e degli editori, consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni; nei confronti delle emittenti locali, da lire 1 milione a lire 10 milioni. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate all'entità del pregiudizio cagionato, alla gravità ed all'evidenza della violazione, alle dimensioni dell'impresa ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa.

3. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legislazione vigente.

4. Le medesime sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate anche ai candidati e alle formazioni ed ai partiti politici qualora sia accertata la loro responsabilità nella violazione.

5. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative alla disciplina della propaganda, l'Autorità garante può ordinare agli editori, alle reti radiotelevisive pubbliche ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di propaganda elettorale in favore dei candidati o delle formazioni o dei partiti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative alla disciplina della pubblicità, l'Autorità garante può ordinare agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di pubblicità elettorale in favore dei candidati o delle formazioni o dei partiti politici che ne siano rimasti illegittimamente esclusi.

7. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative ai principi della correttezza, della completezza e del-

l'imparzialità dell'informazione elettorale, l'Autorità garante, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 5, comma 7, può ordinare agli editori, alle reti radiotelevisive pubbliche ed alle emittenti private la pubblicazione o la trasmissione di rettifiche, alle quali è dato il medesimo risalto, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della notizia da rettificare.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, l'Autorità garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 200 milioni, graduandola anche in relazione alla distanza temporale dall'apertura dei seggi. Qualora la violazione delle medesime disposizioni sia stata commessa durante le operazioni di voto si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, l'Autorità garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

9. Tutti i provvedimenti dell'Autorità garante adottati ai sensi del presente articolo possono essere impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale. La mancata ottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità garante costituisce violazione dell'articolo 650 del codice penale.

10. Le violazioni delle disposizioni della presente legge relative a singoli candidati sono comunicate al Collegio di garanzia elettorale, che provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

ART. 10. — (*Provvedimenti di urgenza*). —

1. Al fine di ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali, in presenza di gravi

ed evidenti violazioni delle disposizioni della presente legge, l'Autorità garante, previa istruttoria sommaria da svolgere anche via *telex* nel termine massimo di settantadue ore dalla denuncia, può adottare in via di urgenza i provvedimenti di cui all'articolo 9, commi 5, 6 e 7; sempre in via di urgenza, l'Autorità garante può altresì inibire la reiterazione della pubblicità o della propaganda vietata. L'Autorità garante fissa il termine e le modalità per l'ottemperanza ai suoi provvedimenti.

2. Sui ricorsi contro i provvedimenti di urgenza il tribunale amministrativo regionale competente si pronuncia in via cautelare entro le quarantotto ore successive al deposito del ricorso.

ART. 11. — (*Copertura finanziaria*). — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12. — (*Norme finali*). — 1. Gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e l'articolo 29, commi 1, 2, 6 e 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, ad eccezione del comma 2, 4 e 5, ad eccezione del comma 7, non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti, comitati, movimenti e formazioni politici ed alle stampe elettorali dei medesimi.

1. 60. Calderisi, Taradash.

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

ART. 1. — 1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e la parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il tempo riservato alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, deve, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1 anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il tempestivo ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti:

a) spazi autogestiti dai partiti;

b) rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

5. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche ap-

partenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni nonché tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e di Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione alla rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

6. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

7. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione

elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

8. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo e il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 5. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

9. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 5.

10. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici è libera.

11. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di